



<b>STRUTTURA</b>	<i>Direzione Regionale:</i> PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO		
<b>PROPONENTE</b>	<i>Area:</i> SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A..			
_____ (TUPI STEFANIA) _____ (TUPI STEFANIA) _____ (F. BARBAGALLO) _____ (M. MARAFINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO</b>	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO		
<b>PROPONENTE</b>	_____ (Sartore Alessandra) _____ L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE		
_____ (A. BACCI) _____ (E. LONGO) _____ (Zingaretti Nicola) _____ IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL PRESIDENTE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 03/06/2015 prot. 288</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____			
_____			
_____			
_____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A..

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con il Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2015";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 e, in particolare, l'articolo 22 (Ricognizione e riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi);

VISTO l'articolo 5 (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e riduzione delle spese regionali), che recita quanto segue: "1. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza."

- DATO ATTO** che la società Lazio Service S.p.A. (di seguito “Lazio Service”), costituita in data 28 giugno 2001 ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, è interamente partecipata dalla regione Lazio ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l’anno finanziario 2006) e svolge, per conto dell’amministrazione regionale, attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, ai sensi della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, così come modificata dall’articolo 2, comma 45, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7;
- DATO ATTO** che la società Lait S.p.A. (di seguito “Lait”), costituita in data 13 novembre 2001 in attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, è partecipata dalla regione Lazio con una quota pari al 99,00%, mentre la restante quota azionaria è posseduta dall’A.S.A.P. (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) e che ha quale oggetto sociale la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale;
- DATO ATTO** che l’operazione di accorpamento prevista dalla legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 si inserisce nel più ampio contesto di contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate in un’ottica di riduzione della spesa e connessa maggiore efficacia delle risorse regionali, derivante anche dal conseguimento di economie di scala ottenute attraverso l’impiego di minori quantità di fattori produttivi, nonché attraverso migliori sinergie tecniche, amministrative, organizzative e gestionali comuni e migliore valorizzazione ed ottimizzazione delle professionalità interne, con conseguente maggiore efficienza nell’espletamento dei servizi;
- VISTA** la comunicazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. n. 17058 del 14 gennaio 2015 indirizzata a Lazio Service e LAit ove, tra l’altro, è riportato quanto segue: “con la presente si ritiene opportuno che codeste società in indirizzo conferiscano mandato congiunto ad un soggetto terzo ed indipendente, nel rispetto della normativa vigente, per la predisposizione di un’analisi comparativa dei costi/benefici delle possibili soluzioni di accorpamento delle società coinvolte, secondo criteri idonei a garantire la continuità operativa e funzionale delle attività di entrambe le società coinvolte nel processo di accorpamento e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa statale vigente”;
- VISTA** la comunicazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. n. 105801 del 25 febbraio 2015 indirizzata a Lazio Service e LAit ove è riportato quanto segue: “Si fa riferimento alla nota della scrivente struttura regionale prot. n. 17058 del 14 gennaio 2015, con la quale è stata ravvisata l’opportunità che le SS.VV. conferissero mandato congiunto per l’individuazione di un soggetto terzo ed indipendente al quale attribuire l’incarico per la predisposizione di un’analisi comparativa dei costi/benefici delle possibili soluzioni di accorpamento delle società Lait S.p.A. e Lazio Service S.p.A., in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12. La suddetta disposizione normativa fissa il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge entro i quali la Giunta, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare

competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali. Al riguardo, tenuto conto del superamento del termine sopra richiamato, si chiede di comunicare lo stato di attuazione delle iniziative intraprese per dare attuazione a quanto richiesto con la predetta comunicazione prot. n. 17058 del 14 gennaio 2015”;

VISTA la comunicazione della Lait prot. n. 2113 del 31 marzo 2015 con la quale ha comunicato che è stato conferito ad una primaria società di revisione l'incarico di svolgere, tra l'altro, la predisposizione di un'analisi comparativa sulle possibili soluzioni di accorpamento delle società coinvolte, secondo criteri idonei a garantire la continuità operativa e funzionale delle attività di entrambe le società coinvolte nel processo di accorpamento e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali;

VISTA la nota della Lait prot. n. 3176 del 25 maggio 2015 con la quale ha trasmesso il documento elaborato dalla primaria società di revisione datato 21 maggio 2015, conservato agli atti degli uffici, avente ad oggetto “Operazione di fusione LAit / Lazio Service – aspetti contabili, fiscali e giuslavoristici” dal quale, tra l'altro, emergono i seguenti aspetti:

- la fusione societaria trova la sua disciplina negli artt. 2501 e seguenti del codice civile, ed è possibile identificare due tipologie di fusione, ossia la Fusione per unione (o pura), nella quale le società partecipanti all'operazione si “estinguono” e danno origine ad una nuova entità giuridica, e la Fusione per incorporazione, nella quale una delle società (l'incorporante) assorbe la società incorporata. In tale fattispecie si estingue la sola società incorporata;
- la società risultante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi e diritti delle società fuse o incorporate e la fusione è un'operazione fiscalmente neutrale, che non è suscettibile di fare emergere plusvalenze o minusvalenze latenti;
- con riferimento alla disciplina giuslavoristica è fondamentale richiamare l'art. 2112 del codice civile ai sensi del quale “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” e, per tanto, i contratti di lavoro delle due società saranno automaticamente trasferiti alla Società risultante dalla fusione;
- l'operazione di fusione non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento e i lavoratori mantengono tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro;
- l'operazione di fusione dovrà essere preceduta dalla procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della legge n. 428/1990 da attivarsi almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell'operazione stessa;

CONSIDERATO che dalle conclusioni del citato documento emerge sostanzialmente quanto segue:

- sotto il profilo contabile e fiscale non si appalesano elementi significativi che suggeriscano di preferire una tipologia di fusione rispetto all'altra (fusione per incorporazione o per unione);
- l'articolo 5 della L.R. n. 12/2014, indirizza la delibera degli organi delle società interessate verso la creazione di un “unico nuovo soggetto” derivante dall'accorpamento di Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. La creazione di un nuovo soggetto è realizzabile attraverso una fusione per unione;
- al fine di una semplificazione degli adempimenti connessi alla esecuzione di entrambe le tipologie di fusione, stante la presenza di una quota di minoranza di

ASAP Agenzia per lo sviluppo di Amministrazioni Pubbliche in Lait S.p.A., sarebbe consigliabile procedere preliminarmente con la cessione della relativa partecipazione da parte di ASAP al socio di maggioranza di Lait S.p.A.;

- con riferimento ai profili giuslavoristici:
  - la fusione per incorporazione comporterebbe la possibilità di applicare a tutti i lavoratori il CCNL della società incorporante anche se più sfavorevole rispetto a quello applicato dalla società incorporata;
  - la fusione per unione, nel rispetto del principio di coerenza tra contratto scelto e attività esercitata, consentirebbe, in via interpretativa, una flessibilità nella scelta del CCNL applicabile alla “nuova” società risultante dalla fusione. Al riguardo, sarà altresì importante focalizzare l’attenzione sulla tipologia di attività economica svolta dal nuovo soggetto giuridico;
  - la procedura di consultazione sindacale può rappresentare la sede idonea per prospettare anche la modifica del CCNL di riferimento;

RITENUTO opportuno procedere, in via prioritaria, all’acquisizione della quota dell’1% detenuta dall’ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) nella Lait S.p.A., al fine di ricondurre alla regione Lazio l’intera partecipazione azionaria della Lait, consentendo, pertanto, una semplificazione degli adempimenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare le strutture regionali competenti ad acquistare la quota di partecipazione azionaria di proprietà dell’ASAP in Lait, ad un prezzo non superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della LAit risultante dall’ultimo bilancio approvato;

RITENUTO di autorizzare la creazione di un unico soggetto derivante dall’accorpamento delle società Lait e Lazio service mediante l’operazione di Fusione per unione, tenuto conto che lo studio di fattibilità prodotto dalla primaria società di revisione ha considerato che tale tipologia di fusione, rispetto alla fusione per incorporazione, risulta essere maggiormente in linea con il dispositivo dell’art 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 e, inoltre, consente una maggiore flessibilità nella scelta del CCNL applicabile alla società risultante dalla fusione;

RITENUTO di dare mandato agli organi amministrativi di Lait e Lazio service di attuare l’operazione di fusione per unione nel rispetto della tempistica indicata dall’allegato 1 al citato documento prodotto dalla primaria società di revisione;

ATTESO che le scelte in materia di CCNL da applicare alla nuova società potranno essere compiute solo dopo le necessarie procedure di consultazione con i sindacati, da attivarsi con il supporto delle competenti strutture dell’amministrazione regionale;

ATTESO che la copertura finanziaria dell’importo massimo di euro 16.900, relativo all’acquisizione da parte della regione Lazio della partecipazione dell’1% detenuta dall’ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) in Lait S.p.A., è posta a carico del bilancio finanziario della regione Lazio 2015-2017, approvato con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, capitolo di spesa C16503, annualità 2015, missione 01, programma 03, macro aggregato 3.01.01.03.000 “Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese”, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 5 Giugno 2015 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

#### DELIBERA

1. Di autorizzare la creazione di un unico soggetto derivante dall'accorpamento delle società LAit S.p.a. e Lazio Service S.p.a. mediante l'operazione di fusione per unione, tenuto conto che lo studio di fattibilità prodotto da una primaria società di revisione, conservato agli atti degli uffici, ha considerato che tale tipologia di fusione, rispetto alla fusione per incorporazione, risulta essere maggiormente in linea con il dispositivo dell'art 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 e, inoltre, consente una maggiore flessibilità nella scelta del CCNL applicabile alla società risultante dalla fusione.
2. Di dare mandato agli organi amministrativi di LAit S.p.A. e Lazio Service S.p.A. di attuare l'operazione di fusione per unione nel rispetto della tempistica indicata dall'allegato 1 al documento prodotto dalla citata primaria società di revisione.
3. Di autorizzare, al fine di ricondurre alla regione Lazio l'intera partecipazione azionaria della LAit S.p.A., consentendo una semplificazione degli adempimenti, le strutture regionali competenti a curare l'acquisizione della quota dell'1% detenuta dall'ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) nella LAit S.p.A. ad un prezzo non superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della LAit risultante dall'ultimo bilancio approvato. La copertura finanziaria di detto importo è posta a carico del bilancio finanziario della regione Lazio 2015-2017, approvato con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, capitolo di spesa C16503, annualità 2015, missione 01, programma 03, macro aggregato 3.01.01.03.000 "Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese", che presenta la necessaria disponibilità.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L..

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia